

> LUGLIO / AGOSTO 2008



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

ANNO XXVII N.4



BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sped. in a.p. 70% > Filiale di Trento > Periodico bimestrale

Sommario del quaderno N.4 / 2008

Editoriale	Incarichi pubblici: COSA STANNO/STIAMO FACENDO	.3
Notizie	XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA Torino 2008	.5
	Il Manifesto del XXIII Congresso Mondiale UIA	.7
	UN RICORDO DI GIANCARLO JUS, vicepresidente UIA	.8
Progetti I Concorsi	BANDO LEONARDO DA VINCI	.9
	Urbanistica e LL.PP.: PREVENTIVI E CONSUNTIVI	.12
Leggi I Decreti	LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA IN CANTIERE	.14
	NUOVO PIANO URBANISTICO PROVINCIALE	.19
	COSTI MEDI DI COSTRUZIONE	.22
	SERVIZIO CATASTO	.24
	AGENZIA DELLE ENTRATE	.27
	ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE: D.G.P. 1231/2008	.29

Publicazione bimestrale
in abbonamento postale

Direttore responsabile
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di
A. Moschini e L. Feorizzi

Direzione:
Vicolo Galasso, 19
38100 Trento
Tel. 0461/261163
Fax. 0461/264685
e-mail: info@trento@awn.it
sito internet: www.in.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:
GBF sas - Via Lunelli, 13
38100 Trento
Tel. 0461/420708- Fax 429742

Progetto grafico:
GBF sas Trento

Stampa:
LA GRAFICA srl
Z.I. via Matteotti 16
38065 Mori (TN)

In copertina:
SELFRIDGES BIRMINGHAM - UK
Progettista: Future Systems
Cliente: Selfridges & Co

Scritti, fotografie e disegni impegnano
soltanto la responsabilità dell'autore
Autorizzazione del Tribunale di Trento
N. 380 R.st. 14/6/82

Incarichi pubblici: COSA STANNO FACENDO

A due anni dal decreto Bersani la situazione in Trentino, vista dall'osservatorio dell'Ordine, è la seguente. L'ente pubblico è sostanzialmente sempre riconducibile a una delle 3 categorie che andiamo a descrivere.

TIPO A: grandi committenti, notevole esperienza nel campo degli appalti e dei ribassi. La cultura è prima di tutto TECNICA e, solo a seguire, politica e amministrativa.

Sono stati messi a punto criteri e logiche per tutelare il buon esito delle opere. Mai il massimo ribasso. Si vedono ribassi, talvolta importanti, si ha tuttavia la sensazione dell'affermazione di logiche di mercato.

Esempio: la PAT, fatti salvi sporadici episodi riconducibili al tipo B.

TIPO B: medi committenti. La cultura è prima di tutto AMMINISTRATIVA, gli aspetti tecnici e politici sono relegati in secondo piano; gli stessi tecnici sono pervasi di logiche amministrative, i politici spesso vittime di una dialettica servo-padrone hegeliana <1> rispetto ai funzionari.

Esempio: alcuni grandi Comuni, comunque con un peso sufficiente a condizionare le logiche del Consorzio dei Comuni trentini che peraltro, quantomeno nei suoi referenti più alti, pare lucido.

TIPO C: piccoli committenti. La cultura è prima di tutto

POLITICA, alla quale le logiche tecniche e amministrative devono essere funzionali. Non è un modello negativo, in caso di politica illuminata è invero estremamente positivo. Esempio: i piccoli Comuni del Trentino, che avrebbero spesso idee chiare ma non sempre trovano il necessario supporto amministrativo e tecnico, neppure dagli organismi che essi stessi hanno creato all'uopo.

La cultura amministrativa, seppur dominante, non è sempre supportata da adeguata preparazione. Vi sono elementi che è difficile parametrare, il massimo ribasso diventa così il metodo più immediato per assemblare anche quei bandi che in prima battuta avrebbero dovuto seguire logiche diverse. In nome di un mal riposto timore nella Corte dei Conti, al posto di un ennesimo fuoristrada del quale già si posseggono accessori, ricambi e nozioni tecnico-manutentive, se ne acquista uno diverso. Costa meno. E assemblare un bando valorizzando la già consolidata formazione del meccanico costa fatica e preparazione.

Il problema attuale, al di là dell'entità della scontistica, sta proprio nella debolezza della politica, nella crisi della cultura tecnica, nel fatto che la cultura amministrativa, che pure si è momentaneamente affermata, non è sempre supportata da adeguate capacità e disponibilità all'assunzione di responsabilità rilevanti.

<1> Il signore, nel rischiare la propria vita proteggendo quella dei deboli, ha raggiunto il suo scopo, e si è affermato su quello che è divenuto il suo servo. Anche il servo però diventa importante per il signore poiché dal lavoro di quello dipende il suo stesso mantenimento in vita. È il servo che lo nutre, lo accudisce e gli fornisce gli oggetti di cui ha bisogno. Il padrone non riesce più a fare a meno del servo. Dunque la subordinazione si rovescia. Il padrone diviene servo (nel senso che ha bisogno di lui) del servo, e il servo diviene padrone (con la sua attività produttiva) del padrone.

Incarichi pubblici: COSA STIAMO FACENDO

Stiamo cercando di essere lucidi. Abbiamo da tempo scelto una strada, quella di lavorare affinché i metodi di affidamento degli incarichi siano individuati con norma provinciale cogente per tutti i soggetti pubblici o a questi assimilabili.

Riteniamo che l'adozione di metodologie unificate sia un presupposto imprescindibile per la creazione di un vero mercato e sappiamo che molte amministrazioni auspicano da tempo direttive chiare e univoche.

Su tale indirizzo abbiamo lavorato per oltre 2 anni al Tavolo degli Appalti provinciale

Il 9 luglio 2008 il Consiglio Provinciale ha approvato con ampia convergenza il DDL 250, unificato con il DDL 122.

Tra le altre cose il testo di legge reca:

"L'affidamento degli incarichi di progettazione deve aver luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con le procedure stabilite nel regolamento di attuazione."

Un altro punto che abbiamo fortemente voluto, nell'ottica

di tutelare i giovani e di contenere ribassi del tutto incongrui, è quello relativo alla lotta al lavoro nero o comunque grigio. È stato espressamente escluso il subappalto dei servizi di progettazione ed è stato previsto l'obbligo - anche per noi - di certificazione di regolarità contributiva.

In attesa della disposizione del testo del regolamento che, contrariamente a quanto riporta certa stampa, non avverrà certamente entro la fine della XXIII legislatura, continuiamo a lavorare affinché il periodo transitorio che stiamo attraversando veda una sempre maggiore convergenza di soggetti verso pratiche e i metodi di affidamento capaci di garantire la dignità delle nostre prestazioni professionali.

Quelle che riconoscono che i servizi di architettura costituiscono attività di programmazione e sorveglianza all'interno di processi per la realizzazione di opere complesse, che il costo dei servizi rappresenta una percentuale minoritaria rispetto agli oneri necessari per la realizzazione delle opere, che il buon fine delle attività di programmazione e sorveglianza risulta fondamentale nell'ottica di garantire, oltre al risultato, proprio la complessiva economicità del processo realizzativo.

XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA TORINO 2008

Cerimonia di chiusura

Passaggio del testimone tra Torino e Tokyo



Si è concluso il XXIII Congresso Mondiale di Architettura con grande soddisfazione da parte degli organizzatori con un totale di oltre 10.140 iscritti, di cui la metà erano stranieri, da ogni paese del mondo, in particolare da Brasile, Colombia, Giappone, Nigeria, Cina e India.

“Non siamo venuti qui solo a parlare ma anche e soprattutto ad ascoltare - dichiara Leopoldo Freyrie, relatore generale del Congresso UIA Torino 2008 - Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace 2006, nella sua lectio magistralis ci ha insegnato molto: se non siamo capaci di ascoltare possiamo costruire cose belle, ma non cose utili”.

“I 5 giorni di congresso sono stati una stimolante occasione di incontro e confronto per la comunità internazionale degli architetti - conclude Freyrie - per un obiettivo comune di responsabilità servizio della società”.

“L’architettura dell’era elettronica - ha detto Raffaele Sirica, presidente del Consiglio Nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori italiani - deve contribuire a neutralizzare le patologie delle grandi aree urbane,

andare oltre i linguaggi, sia accademici che sperimentali, ormai in fase involutiva, che ignorano la crisi ambientale e sociale. Ciò può avvenire solo attraverso un processo, quello della Democrazia urbana per la qualità, ovvero attraverso consultazioni nelle comunità e l’intreccio virtuoso tra architettura sostenibile e urbanistica, per realizzare trasformazioni condivise”.

“Gli appuntamenti più seguiti sono stati gli incontri con alcuni dei grandi nomi dell’architettura contemporanea e delle giovani promesse per l’architettura di domani”. Il Palavela e le sale del Lingotto, ogni giorno gremiti di studenti, architetti e giornalisti per ascoltare le Lectio magistralis di personaggi come Massimiliano Fuksas, Paolo Soleri, Peter Eisenman, Dominique Perrault, Kengo Kuma, Mathias Klotz, Teodoro Gonzales de Leon, Terunobu Fujimori e il premio nobel per la pace 2006 Muhammad Yunus, oltre alle tavole rotonde e seminari con oltre 100 incontri.

Oltre alla tavola rotonda guidata da Bruno Vespa, con Mercedes Bresso, presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, momenti fondamentali della ce-

XXIII CONGRESSO MONDIALE DEGLI ARCHITETTI

I CONTRIBUTI DEI RELATORI

Flavio Albanese, William Alsop, Gabriele Basilico, Mario Bellin, Ewa Bergdahl, Barry Bergdoll, Louis Bergeron, Aaron Betsky, Luigi Bobbio, Stefano Boeri, Bolles+Wilson, Ole Bouman, Richard Burdett, Benedetto Camerana, Marco Casamonti, Cesare Casati, Claudia Cassatella, Roberto Cecchi, Maria Teresa Cerretelli, Gary Chang, Kees Christiaanse, Michiel Cohen, Beatriz Colomina, Mario Cucinella, P.K. Das, Anuj Dayal, Michele de Lucchi, Marco de Michelis, Odile Decq, Sergio Dogliani, Carla di Francesco, Peter Eisenman, Philip Enquist, Diane Filippi, Terunobu Fujimori, Massimiliano Fuksas, Pietro Garau, Marc Gossé, Peter Graham, Adam Greenfield, Margherita Guccione, Rodney Harber, Thomas Herzog, Luis Hortet, Jeffrey Huang, Jun Jiang, Younghee Jung, Olympia Kazi, Bernard Khoury, Axel Kenya Abiko, Tagit Klimor-Knafo+Klimor, Irina Korobina, Kengo Kuma, Lo-Tek, Domenico Luciani, Winy Maas-Mvrdv, Wangari Maathai, Laura Machado, Studio- Marc, Rahul Mehrotra, William Menking, Paolo Messina, Metrogramma, Luca Molinari, De Andrade-Morettin, Eric Mumford, Liviu Muresan, Peter Murray, Roberto Mutti, Toni Muzi Falconi, Tarek Naga, Nicolas Nova, Andrew Ogorzalek, Carlo Olmo, Antonio Padoa Schioppa, Geoffrey Payne, Zhu Pei, Bevk Perovic, Dominique Perrault, Cartwright Pickard, Michelangelo Pistoletto, Hani Rashid, Manoel Ribeiro, Laura Rocca, Italo Rota, Ronald Rovers, Flora Ruchat, Joseph Rykwert, Carlos Sambricio, Shin San Woo, Mathias Sauerbruch, Faridah Shafii, Wei Shaonong, Raffaele Sirica, Alvaro Siza, Mauro Smith-Suburbia, Paolo Soleri, Alexandros Tombazis, Mario Virano, Christina von Schweinichen, Mark Anthony Wigley, Richard Saul Wurman, Muhammad Yunus, Andrea Zanderigo-Baukhu, Mirko Zardini, Cino Zucchi.

rimonia di chiusura sono stati due: il saluto di Mikhail Saakashvili, Presidente della Repubblica della Georgia e il passaggio di consegne a Tokyo, sede del prossimo Congresso Mondiale di Architettura nel 2011.

“Vogliamo costruire un mondo a colori - questo il messaggio di Mikhail Saakashvili - fino a qualche anno fa tutto era in bianco e nero. Tutti gli architetti sono invitati in Georgia per costruire e rinnovare un paese che può essere bellissimo”.

La cerimonia si è chiusa con il passaggio di consegne ufficiali tra il Sindaco di Torino, Sergio Chiamparino e il rappresentante della Città di Tokio, Shikiro Fukushima.

Momento centrale della giornata di chiusura è stata la presentazione del Manifesto di Torino, documento conclusivo del congresso in cui sono sintetizzati i problemi dell'architettura di oggi e le principali sfide di domani: “Per un nuovo modello di sviluppo che si riconcili con la natura e la tuteli in una nuova alleanza; per una società post consumistica che rimetta al centro dell'attenzione i valori primari dell'umanità. Per ridefinire i contorni della

modernità affinché ristabilisca l'armonia con i cicli della natura. Per un'architettura che si faccia interprete della natura, che difenda e valorizzi la biodiversità declinata a tutti i livelli: estetica, etica e politica”. Questo in sintesi l'impegno futuro del mondo dell'architettura nell'incipit del Manifesto di Torino in cui è sintetizzato il lavoro di questo congresso.

“Perché gli architetti si fanno carico di queste problematiche? - recita ancora il Manifesto - Perché questa professione è profondamente connessa con i processi di trasformazione del territorio e il loro ruolo, assieme ad altre figure, può essere decisivo nella regia di una complessità di saperi da mettere in gioco. E perché nessuno deve delegare le proprie responsabilità. Come dice Barry Commoner, “Se si deve fare pace con il Pianeta, siamo noi a doverla fare”.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al presidente del Congresso Riccardo Bedrone.

Il Manifesto del XXIII Congresso Mondiale UIA Torino 2008

Per un nuovo modello di sviluppo che si riconcili con la natura e la tuteli in una nuova alleanza.

Per una società post consumistica che rimetta al centro dell'attenzione i valori primari dell'umanità.

Per ridefinire i contorni della modernità affinché ristabilisca l'armonia con i cicli della natura.

Per un'architettura che si faccia interprete della natura, che difenda e valorizzi la biodiversità declinata a tutti i livelli: estetica, etica e politica.

Questo il messaggio contenuto nell'appello lanciato dal Manifesto del Congresso che raccoglie e sintetizza il dibattito sviluppato nei tre giorni di Congresso.

La corsa inarrestabile allo sviluppo economico illimitato che ha caratterizzato la società moderna negli ultimi sessanta anni ha prodotto conseguenze drammatiche: esplosione demografica; espansione illimitata di agglomerati urbani che diventano galassie dai contorni indefiniti; innalzamento oltre ogni controllo dei livelli di inquinamento e della produzione di rifiuti; spinta estrema alla globalizzazione dei mercati e dei sistemi urbani; consumo delle risorse naturali oltre la capacità di generarle; progressiva riduzione delle risorse energetiche con conseguente conflitto mondiale per il loro dominio.

In tutto questo l'architettura ha peccato di una sostanziale autoreferenzialità alimentando a sua volta alcune

caratteristiche della società consumistica e spettacolare.

Le emergenze in termini ambientali, energetici e urbani hanno raggiunto il punto di rottura e non è più rimandabile una presa di coscienza generalizzata a livello planetario per raggiungere obiettivi cruciali: assumere un modello che riconosca i limiti dello sviluppo e lo concepisca come sintesi tra economia ed ecologia; passare da una visione iper consumistica a una post consumistica che coniughi la sobrietà con la soddisfazione dei bisogni; adottare un approccio globale ai problemi, per mettere a rete saperi ed esperienze; operare una scelta netta verso lo sviluppo delle energie rinnovabili, puntando sul riciclaggio dei rifiuti e sul controllo dell'inquinamento. Questo non è un programma utopistico ma una strategia realistica e soprattutto obbligata.

Perché gli architetti si fanno carico di queste problematiche? Perché questa professione è profondamente connessa con i processi di trasformazione del territorio e il loro ruolo, assieme ad altre figure, può essere decisivo nella regia di una complessità di saperi da mettere in gioco.

E perché nessuno deve delegare le proprie responsabilità. Come dice Barry Commoner, "Se si deve fare pace con il Pianeta, siamo noi a doverla fare".

UN RICORDO DI GIANCARLO JUS, VICEPRESIDENTE UIA



Giancarlo Jus, Vicepresidente Uia (Unione Internazionale Architetti), dal 2005, è mancato la notte del giorno 5 luglio. Un infarto lo ha colto all'improvviso nella stanza dell'Hotel Le Meridien al Lingotto di Torino dove soggiornava durante il Congresso Mondiale di Architettura Uia 2008 che si è svolto nei giorni dal 29 giugno al 3 luglio a Torino. Giancarlo Jus era candidato alla Presidenza di UIA, carica assegnata a termine della XXIII edizione del Congresso Mondiale di Architettura. Nasce a Zoppola (Pordenone) nel 1953. Oltre all'impegno civile nelle istituzioni professionali si

è sempre distinto come architetto e progettista con un importante studio a Pordenone. Tra le sue attività professionali si ricorda l'impegno per il recupero e il restauro per edifici danneggiati dal terremoto dell'80 in Irpinia. Attualmente oltre alla Vicepresidenza dell'UIA, ricopriva la carica di Capo della Delegazione italiana al CAE (Consiglio degli Architetti d'Europa). Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Trento, esprime profondo dolore per la perdita di Giancarlo Jus, architetto, collega e amico, scomparso al termine di un Congresso di grande successo.

BANDO LEONARDO DA VINCI PER N° 56 BORSE DI STUDIO Progetto Cornelius Hertling 2007/2008

Mobilità 26 settimane



PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

**Pubblichiamo
la relazione
della Commissione
giudicatrice
del bando Leonardo
Da Vinci
per n. 56
Borse di studio
progetto
Cornelius Hertling
2007/2008
relativa
alle Province
di Trento e Bolzano.**

**Riferimenti: Decisione istitutiva del programma
per l'Apprendimento Permanente LLP -
programma Settoriale Leonardo da Vinci
(Decisione n. 1720 /2006/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio 15.11.2006)**

1° Fase

Ordine degli Architetti PPC di Bolzano

Ordine degli Architetti PPC di Trento

In data 13.05.2008 ad ore 11.00 si è riunita in Bolzano presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Bolzano Via Cassa di Risparmio 15 la commissione giudicatrice per il bando Leonardo da Vinci -progetto Hertling 2007-2008. La commissione era composta dai due rappresentanti dell'Ordine di Bolzano: Arch. Alexander Zoeggeler e dall'Arch. Luca Da Tos e da i due rappresentanti per l'Ordine di Trento: Arch. Ivo Fadanelli e Arch. Marco Giovanazzi.

Dopo aver dato lettura del bando la Commissione ha proceduto all'apertura delle tre domande pervenute racchiuse in buste sigillate con mittente palese e pervenute tutte entro il termine stabilito fissato per le ore 12 dd.10 marzo 2008

Risultano numero tre partecipanti al progetto Hertling 2007-2008 che sono:

1. **MARKUS DAPRA'** nato il 25.08.1981 a Cavalese (TN) e residente a Campitello di Fassa (TN) Via Cercena 64 iscritto all'Ordine degli Architetti PPC di Trento dal gennaio 2007 sez. A al numero 1268 .Laureato presso la facoltà di Architettura IUAV di Venezia
2. **MICHELE ANDREATTA** nato a Trento il 13.12.1982 e residente a Civezzano (TN) Via Garibaldi 14 iscritto all'Ordine degli Architetti PPC di Trento dal 01.04 2008 sez. A al n° 1303. Laureato presso la facoltà di Architettura IUAV di Venezia Laureato presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio (Università Svizzera Italiana).

3. **FRANCESCA BONINSEGNA** nata a Merano (Bz) il 15.05.1978 residente a Merano Via S.Francesco 15 iscritta all'Ordine degli Architetti PPC di Bolzano dal 2007 al n° 1164. Laureata presso la facoltà di Architettura IUAV di Venezia.

Dopo attento esame dei singoli curriculum e sulla base degli aspetti di carattere occupazionale, degli aspetti della professione e delle aree professionali, della conoscenza dei software, della conoscenza delle lingue e delle esperienze di lavoro quali workshop, stage, tirocinio in Italia e all'estero, delle lettere di merito allegate ai singoli partecipanti, la Commissione decide di stilare una classifica di merito così definita:

1. Michele Andreatta
2. Markus Daprà
3. Francesca Boninsegna.

Sulla base di quanto sopra descritto la Commissione decide all'unanimità di procedere alla seconda fase del progetto convocando per un colloquio l'Arch. Michele Andreatta per la verifica della preparazione linguistica e gli aspetti motivazionali che lo hanno portato a presentare la domanda per il progetto Leonardo da Vinci. La scelta dell'Arch. Michele Andreatta viene motivata dagli stage lavorativi svolti a Lugano (Svizzera) 3 mesi presso l'Arch. Gianfranco Rossi; a Siviglia (Spagna) 1 anno presso l'Arch. Guillermo Vasquez Consuegra; alla partecipazione al workshop internazionale (2 settimane) a Tirana (Albania) e alla XIII International Design Seminar "Shapes and Identità of Landscape" (2 settimane) a Lucca. Si è inoltre presa in considerazione la lettera di merito dello "EBV estudio" di Barcellona degli Architetti Veiga & Barozzi di Barcellona che è interessata ad avviare una collaborazione professionale con l'Arch. Michele Andreatta durante le 26 settimane della durata della borsa di studio, nella sede a Barcellona. Buona inoltre la preparazione linguistica che dichiara nella scheda allegata e che riguarda la buona conoscenza della lingua tedesca e la ottima conoscenza della lingua spagnola e inglese. Tale verifica sarà comunque fatta nella seconda fase prevista per il giorno 20.05.2008. La commissione ha inoltre considerato la votazione conseguita alla laurea con punteggio 110/110 e lode e la buona conoscenza degli strumenti informatici.

Si decide quindi di convocare l'Arch. Michele Andreatta ad un colloquio con la Commissione il giorno 20.05.2008.

Si chiude la seduta ad ore 13.30.

II° fase

In data 20.05.2008 si riunisce presso l'ordine degli Architetti PPC di Bolzano Via Cassa di Risparmio 15 ad ore 11.00 la Commissione giudicatrice composta dagli Architetti Alexander Zoeggeler e Luca Da Tos per l'Ordine degli Architetti PPC di Bolzano e gli Architetti Ivo Fadanelli e Marco Giovanazzi per l'Ordine degli Architetti PPC di Trento. È convocato l'Arch. Michele Andreatta, prescelto dalla Commissione per un colloquio, per valutare la sua capacità linguistica e gli aspetti motivazionali che l'ha portato a partecipare al progetto Cornelius Hertling.

Punto 1 PREPARAZIONE LINGUISTICA

Si è appurato che l'Architetto Andreatta ha un'ottima preparazione linguistica sia in lingua spagnola che in lingua Inglese sia scritta che orale (First Certificate presso

la Cambridge University con il punteggio B) oltre a una buona conoscenza

della lingua tedesca (Zertifikat Deutsch" conseguito presso il Goethe Institut con valutazione buona) . Il candidato ha già svolto uno stage di 12 mesi a Valencia /Spagna) e tuttora soggiorna a Barcellona . Dal 1996 al 2005 ha svolto attività lavorativa e di volontariato nello Schleswig Holstein (Germania), nei Villaggi C.I.S.V. (Children's International Summer Villages), a Medellin (Colombia), Sud America, Oslo (Norvegia), Caspershus (Olanda), Tokio (Giappone), Plock (Polonia). Ha svolto inoltre attività lavorativa in Scozia come W.W.O.O.F. (Willing Worker on Organic Farm), è stato ospite a Camden nel Maine (USA). Quindi dal punto di vista linguistico l'Arch. Andreatta appare del tutto autonomo, lasciando allo stesso la volontà di frequentare o meno il corso di 30 ore che si svolgerà nel mese di giugno e luglio che sarà improntato specificamente per il settore del lavoro e in particolare sui processi e metodologie professionali, materiali e prodotti da costruzione, strumenti dell'architetto, elementi dei contratti di appalto ed aspetti del business language.

Punto 2 ASPETTI MOTIVAZIONALI

L'Architetto Andreatta, pur giovanissimo, ha già svolto una serie di stage all'estero e in particolare ha svolto nell'anno 2003-2004 uno stage della durata di un anno presso lo studio dell'Arch. Guillermo Vaquez Consuegra a Siviglia. Qui ha svolto un tirocinio riferito alla progettazione architettonica, urbanistica, paesaggistica e di restauro); uno stage di 3 mesi (2002) presso lo studio dell'Arch. Gianfranco Rossi a Lugano con pratica sul restauro architettonico, progettazione esecutiva, urbanistica. Ha inoltre partecipato ad un workshop internazionale di urbanistica della durata di due settimane nell'anno 2005 a Tirana (Albania), ha partecipato al XIII international Design Seminar "Shapes and Identità of Landscape" nell'anno 2007 della durata di due settimane a Lucca. ove ha ricevuto una menzione speciale per la Coerenza e Completezza del progetto.

Le motivazioni principali espresse dall'Arch. Andreatta sono quelle di potere continuare la collaborazione con lo studio EBV Arcquitectos (estudio Barozzi Veiga) di Barcellona con il quale mantiene già da tempo un rapporto di praticantato. Allo studio Barozzi Veiga è stato riconosciuto il premio Leaf Award for Best Young Architect of the Year nel 2007 come migliore giovane studio di architettura in Catalogna ed è stato inserito nei migliori 100 studi di architettura al mondo. Considera la Spagna un territorio estremamente fertile all'interno del quale si muovono realtà professionali interessanti, che fanno emergere qualità nei progetti come ad esempio succede per lo studio EBV. Questa esperienza straniera vuole essere, per l'Architetto Andreatta, un trampolino di lancio per potere in futuro contribuire in maniera proficua ed efficace al ridisegno del territorio trentino, cui appartiene, attraverso una progettazione in grado di inserire all'interno del continuum della tradizione architettonica le novità espresse dalle nuove tecnologie e i nuovi programmi funzionali, solo se saranno pronti e capaci di farsi carico dei problemi emergenti della città globalizzata, della città diffusa, endemica, della città "delle reti" descritta da Manuel Castells. Per questo motivo intende cimentarsi ora con una realtà professionale dove i processi sopraccitati sono già concretamente in

atto. È inoltre convinto che con il team di progettazione di Barcellona avrà modo di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio culturale e professionale, dopo le esperienze precedenti di Lugano e Siviglia.

L'architetto Andreatta ha svolto la sua tesi di laurea con relatore l'Arch. Mario Botta ottenendo una valutazione di 110/110 e lode. La sua scelta di andare a studiare e laurearsi in Svizzera è stata la convinzione che il paese svizzero fosse capace di essere costantemente all'avanguardia nella progettazione architettonica, saldamente ispirata ai principi di innovazione e tradizione che nel periodo rinascimentale fecero dell'Italia il caput mundi artistico- inteso nella sua eccezione più ampia.

Ritenuto esauriente quanto esposto dal candidato la commissione decide all'unanimità di confermare quanto espresso nella prima fase considerando l'**Arch. Michele Andreatta nato a Trento il 13.12.1982 e residente a Civezzano (Trento) Via Garibaldi 14 iscritto**

all'Ordine degli Architetti PPC di Trento al n° 1303, idoneo ad assumere la borsa di studio Progetto Leonardo da Vinci - Cornelius Hertling 2007-2008 mobilità 26 settimane per le Province Autonome di Trento e Bolzano. L'esperienza lavorativa di 26 settimane si svolgerà a Barcellona.

La Commissione chiude i lavori ad ore 12.45

I Commissari

Ordine Architetti PPC di Trento:

Arch. Ivo Fadanelli

Arch. Marco Giovanazzi

Ordine Architetti PPC di Bolzano:

Arch. Alexander Zoeggeler

Arch. Luca Da Tos

Urbanistica e LL.PP.: PREVENTIVI E CONSUNTIVI

di Mario Agostini

Nel 2003, poco prima delle elezioni relative alla legislatura che va a terminare, il Consiglio dell'Ordine stilò un documento relativo a temi sui quali si chiedeva una azione da parte del governo provinciale. Ne riassumiamo alcuni contenuti. Verificare istanze e/o le promesse elettorali a fine legislatura è spesso impietoso. In questo caso alcuni argomenti non sono stati affrontati (X), molti però hanno trovato compimento (✓) effettivo o, quantomeno, normativo. Ce ne ralleghiamo. Non per servo encomio verso il governo provinciale ma, soprattutto, per il compiacimento di verificare che la progettualità e l'impegno del Consiglio dell'Ordine in carica e del precedente ha contribuito al conseguimento di risultati concreti e apprezzabili.

✓ A. UNA SOSTANZIALE RIFORMA URBANISTICA CHE:

- semplifichi le procedure dei piani subordinati al PUP, delle istanze autorizzative, promuovendo le procedure d'inizio attività
- snellisca le procedure dando ai comuni maggiore centralità nei processi di pianificazione del territorio
- introduca elementi di perequazione nella pianificazione urbanistica
- riformi le logiche delle Commissioni Edilizie Comunali e introduca il controllo qualitativo delle iniziative edilizie

✓ B. UN NUOVO PIANO URBANISTICO PROVINCIALE CHE:

- 7.- sappia definire le priorità e gli indirizzi di sviluppo sen-

- za sovrapporsi alle indispensabili autonomie locali
8. - sia dinamico e aperto ad un processo di continuo aggiornamento
 9. - costituisca un archivio di conoscenze ed esperienze di pianificazione del territorio

✓ **C. UNA NUOVA LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI CHE:**

10. - eserciti fino in fondo la nostra autonomia
11. - sappia incentivare la professionalità e l'imprenditoria provinciale
12. - preveda soglie realistiche negli affidamenti d'incarico
13. - promuova i concorsi di progettazione e le procedure di confronto

✗ **D. UNA LEGGE SULL'ARCHITETTURA CHE:**

14. - promuova ed incentivi la progettazione e la produzione d'architettura contemporanea anche con l'introduzione di meccanismi premiali e semplificazioni burocratiche per le opere frutto di confronto e condi-

visione pubblica

15. - finanzi i concorsi d'architettura e la cultura architettonica
16. - riconosca l'indispensabile lavoro dell'architetto nella progettazione delle infrastrutture viarie e tecnologiche
17. - qualifichi il lavoro professionale dei giovani architetti anche attraverso la definizione e l'incentivazione del tirocinio professionale

✓ **E. UNA NUOVA CONCEZIONE DEL PAESAGGIO**

18. - riveda i meccanismi della tutela passiva per introdurre una nuova concezione di paesaggio come opera in divenire dell'uomo.
19. - introduca il concetto di "progettazione del paesaggio" come elemento indispensabile alla sua salvaguardia
20. - porti alla definizione delle figure professionali attraverso continui processi di formazione in materia di paesaggio.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

**Di seguito il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
in vigore dal 18 maggio 2008,
per la parte generale riguardante la
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali fraziona-

- menti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente È il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori È il responsabile unico del procedimento;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui È prevista la presenza di più imprese,

- anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
 - c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva,

anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo È sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, È sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- b) predispose un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non È predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), È preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchÈ la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i

rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente È esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 95. Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
 - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per

l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 99. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 101. Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di

appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Art. 103. Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzino apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

NUOVO PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

**Oggetto: Legge provinciale
27 maggio 2008, n. 5.
Approvazione del nuovo Piano
urbanistico provinciale**

**Di seguito la circolare PAT n. 6361/2008
del 3 luglio 2008**

Con la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 10 giugno 2008, n. 4, suppl. n. 2, è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale.

Il 26 giugno 2008 sono entrate in vigore, pertanto, la disciplina definita dal nuovo Piano urbanistico provinciale nonché quelle disposizioni, contenute nella legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 legate, per la loro attuazione, all'approvazione del Piano.

L'approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale, a quarant'anni dal primo Piano e a vent'anni di distanza dal PUP precedente, determina il raggiungimento di un impegno prioritario della Giunta provinciale in questa Legislatura e l'inizio di un rinnovato processo di pianificazione. Il momento è quindi significativo se si considera l'entità del progetto di Piano che ha visto il contributo di tutte le strutture della Provincia, competenti nella gestione del territorio, e la partecipazione di tutta la comunità trentina sia a livello istituzionale che di rappresentanza delle parti sociali ed economiche, che a livello di coinvolgimento dei cittadini. La valenza di questo passaggio è inoltre determinata dalla stretta integrazione del nuovo Piano da una parte con la riforma istituzionale, che ha istituito le Comunità di valle, e dall'altra con la legge urbanistica, recentemente approvata

dal Consiglio provinciale, che, con il PUP, costituisce, in modo coerente ed organico, il nuovo ordinamento unitario della Provincia in materia di governo del territorio. Tale premessa invita pertanto a un approfondimento complessivo rispetto alla pianificazione urbanistica, ponendo particolare attenzione alla nuova impostazione del PUP che supera la stretta configurazione di piano urbanistico per assumere quella di piano territoriale con valenza strategica. Riguardo ai contenuti del nuovo Piano urbanistico provinciale, considerata la dimensione del progetto pianificatorio, si rinvia alla necessaria lettura della relazione illustrativa e delle norme di attuazione nonché degli allegati che lo compongono. Si richiamano inoltre le specificazioni sui contenuti stessi del Piano, riportate nelle deliberazioni di adozione (deliberazioni della Giunta provinciale n. 2402 del 17 novembre 2006, n. 1279 del 15 giugno 2007, n. 1959 del 7 settembre 2007) e nelle circolari esplicative che hanno accompagnato le diverse fasi di deposito del Piano (circolari prot. 6118/06 del 22 novembre 2006, prot. 1019 del 18 giugno 2007, prot. 4510 del 5 luglio 2007, prot. 7194 dell'11 settembre 2007, prot. 10257 del 6 dicembre 2007). In ragione degli istituti innovativi, introdotti dal Piano e dalla legge urbanistica provinciale, in attuazione della riforma istituzionale, si provvederà inoltre a istituire un gruppo

di lavoro avente la funzione di supportare i Comuni nelle funzioni pianificatorie a loro assegnate. Tale gruppo sarà disponibile al confronto con le Amministrazioni interessate, al fine di fornire informazioni o di chiarire le eventuali problematiche legate al nuovo sistema pianificatorio.

Effetti del Piano urbanistico provinciale rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale

Come stabilito dall'articolo 2 della legge provinciale di approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa si applicano le misure di salvaguardia del PUP, previste dalle sue norme di attuazione e dall'articolo 20 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

In particolare l'articolo 48, comma 2, delle norme di attuazione del Piano stabilisce che "fino alla data di entrata in vigore dei Piani territoriali delle Comunità e dei Piani regolatori generali, approvati in adeguamento a quanto previsto da questo piano e dalla legge urbanistica, le disposizioni di cui agli articoli 8, 28, commi 4 e 5, 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 46 e 47 prevalgono, se più restrittive, sulle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore o soltanto adottati non compatibili con le precitate disposizioni; in attesa che tali strumenti di pianificazione territoriale siano adeguati al PUP, le predette previsioni non compatibili si intendono sospese. Resta tuttavia ferma l'applicazione delle disposizioni dei Piani regolatori generali vigenti concernenti gli interventi ammessi nelle aree agricole sugli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola ovvero soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale." Il comma 3 dello stesso articolo 48 delle norme di attuazione del PUP precisa ulteriormente le previsioni cartografiche dei Piani regolatori vigenti che prevalgono rispetto al Piano urbanistico provinciale. Si ricorda che le varianti urbanistiche già adottate, di cui è in corso la procedura di approvazione, dovranno assicurare il rispetto dell'articolo 48, comma 2, delle norme di attuazione del nuovo PUP.

L'articolo 19 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, al comma 6, chiarisce infine che "l'entrata in vigore di nuove previsioni del Piano urbanistico provinciale comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano stati iniziati e ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori, sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.

Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale

Nel nuovo sistema pianificatorio - articolato sui tre livelli istituzionali definiti dalla legge di riforma istituzionale e incardinato su PUP, Piani territoriali della Comunità e Piani regolatori generali - la legge urbanistica provinciale all'articolo 20 chiarisce le modalità di adeguamento al nuovo Piano urbanistico provinciale dei Piani territoriali della Comunità e, a cascata, l'adeguamento dei PRG a questi ultimi.

Nell'attuale regime transitorio, in attesa dell'approvazione del primo Piano territoriale della Comunità, l'articolo 148, comma 4, della stessa l.p. n. 1 del 2008 stabilisce che "i Comuni possono approvare varianti ai Piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991. In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il Piano urbanistico provinciale e con il Piano territoriale della Comunità eventualmente adottato." La disciplina transitoria per la predisposizione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della Comunità e dell'adeguamento a essi dei PRG è illustrata nella circolare di data 15 maggio 2008 (prot. 4740/08-13 I PGM). Si ricorda che i Comuni possono, nell'attuale regime transitorio, adottare quelle modifiche che non comportano scelte di carattere strategico riguardanti temi attribuiti dalla legge urbanistica alla competenza delle Comunità.

Se, pertanto, la legge urbanistica provinciale assegna al Piano territoriale della Comunità il compito di adeguarsi al PUP, nel periodo transitorio, che intercorre fino all'approvazione del primo Piano della Comunità, le varianti ai PRG devono assicurare la coerenza con il Piano urbanistico provinciale con particolare riferimento alle previsioni di maggior tutela, quali quelle indicate dall'articolo 48, comma 2, delle norme di attuazione e quelle contenute nella Carta del paesaggio.

Le previsioni innovative del nuovo PUP, qualora interessino competenze assegnate ai PRG, dovranno essere recepite con specifiche varianti ai Piani regolatori comunali. Tali varianti seguiranno la procedura di cui all'articolo 148, comma 5 della l.p. n. 1 del 2008.

Disposizioni specifiche

Sotto specifici profili, di particolare rilievo rispetto alla programmazione territoriale e socio-economica della Provincia, l'attuazione del nuovo PUP è legata all'approvazione di una serie di regolamenti che sono in fase di predisposizione o di discussione con il Consiglio delle Autonomie.

In primo luogo si evidenzia che con l'entrata in vigore del nuovo PUP cessa il regime transitorio di salvaguardia regolato con i procedimenti di nulla osta della Giunta provinciale. Gli interventi ammessi nelle aree agricole che richiedono una verifica preventiva da parte della Provincia ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio saranno autorizzati direttamente dal Comitato per gli interventi nelle aree agricole, previsto dall'articolo 62, comma 9, della l.p. n. 1 del 2008, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e delle norme regolamentari relative all'edificazione nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio, in fase di definizione. In attesa della costituzione del comitato, l'autorizzazione è rilasciata dalla conferenza di servizi già operante durante il periodo di salvaguardia del PUP.

Con il regolamento relativo alle caratteristiche delle infrastrutture per la mobilità e delle relative fasce di rispetto, in fase di predisposizione, si provvederà a definire modalità di determinazione in particolare delle fasce di rispetto e limiti di utilizzo.

In merito alle Disposizioni del Capo IV delle norme di attuazione del PUP - Carta di sintesi della pericolosità - si richiama l'articolo 48 delle stesse norme di attuazione del

nuovo Piano che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14 delle norme del PUP e della l.p. n. 1/2008, che può avvenire anche per stralci territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 30 e 32 della Variante 2000 al PUP. Ne consegue che fino alla predetta data continua ad applicarsi la Carta di sintesi geologica provinciale ed i relativi aggiornamenti previsti dai citati articoli della Variante 2000 al PUP. Con riferimento al predetto regime transitorio di applicazione della Carta di sintesi geologica, si evidenzia la semplificazione procedurale, introdotta con il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 48 citato, ai sensi del quale, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo PUP, l'esame preventivo del Servizio geologico della Provincia previsto dal comma 2 dell'articolo 32 delle norme di attuazione del PUP precedente è effettuato con riferimento alle sole perizie relative agli interventi ricadenti nella aree di cui all'articolo 2 delle medesime norme di attuazione.

Riguardo alla perimetrazione delle aree di tutela ambientale ogni riferimento per le procedure autorizzatorie va effettuato ai perimetri contenuti nei PRG adeguati alla Variante 2000 al PUP. Nel caso di Piani regolatori comunali che non hanno condotto l'adeguamento alla Variante 2000 al PUP, si evidenzia che la verifica di coerenza richiesta rispetto al nuovo Piano urbanistico provinciale supera detto procedimento.

Documentazione del piano

Per quanto riguarda la documentazione del Piano, si precisa che il testo della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 e i relativi allegati (documenti e cartografia del Piano) sono consultabili sulla pagina web del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio (www.urbanistica.provincia.tn.it/pup). Si provvederà quanto prima a trasmettere opportuni supporti informativi sul nuovo Piano urbanistico provinciale.

COSTI MEDI DI COSTRUZIONE

D.G.P. 1294 del 23.05.2008

**Integrazione della deliberazione
n. 2276 del 19 ottobre 2007
concernente l'aggiornamento dei costi
medi delle costruzioni per l'anno 2007
ai sensi dell'articolo 108 della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
in seguito all'entrata in vigore della legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
Prot. n. 322/08cdz**

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2276 del 19 ottobre 2007 sono stati aggiornati i costi medi delle costruzioni per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 108 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Con la predetta deliberazione sono stati individuati i costi medi di costruzione e le percentuali del contributo di concessione suddivisi per le seguenti categorie tipologico-funzionali:

A: edilizia residenziale;

B: complessi ricettivi turistici all'aperto;

C: edilizia per attività produttive e per il settore terziario;

La Categoria C, per la quale il costo medio di costruzione è riferito a metro quadrato di superficie utile di calpestio, è stata suddivisa in due sub categorie. La sub categoria C1 comprende i "Manufatti per attività agricole (destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo), industriali, artigianali, di trasporto, impianti di risalita e commercio all'ingrosso", corrispondenti agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 109, ai sensi del quale l'onerosità della concessione è commisurata esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo del contributo). La sub categoria C2 comprende i "Manufatti commerciali (pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, ecc.), direzionali e destinati alla prestazione di servizi (uffici, studi professionali, banche, magazzini ecc.)", corrispondenti agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 109, ai sensi del quale l'onerosità della concessione è commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione (due terzi del contributo).

La nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ha ripreso la disciplina in materia di contributo di concessione della l.p. n. 22 del 1991 con alcune integrazioni e modificazioni, rinviando al regolamento di attuazione la disciplina di dettaglio. La medesima l.p. n. 1 del 2008 con l'articolo 116 ha provveduto altresì, pur mantenendo la precedente suddivisione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 della l.p. n. 22 del 1991 fra interventi che richiedono rispettivamente il pagamento di un terzo e di due terzi del contributo, a precisare meglio le categorie di interventi che possono usufruire di una riduzione del contributo di concessione, anche al fine di risolvere alcuni problemi interpretativi sorti nell'applicazione delle disposizioni della l.p. n. 22 del 1991.

Tali disposizioni di carattere integrativo possono trovare applicazione anche nel regime transitorio di applicazione delle norme della l.p. n. 22 del 1991 in attesa della piena operatività della l.p. n. 1 del 2008 che interverrà con la redazione dei suoi regolamenti attuativi.

Ne consegue che è opportuno precisare con la presente deliberazione che gli interventi di cui all'articolo 116, comma 1, lettera d), della l.p. n. 1 del 2008, consistenti nelle "costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie ed assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica", in quanto collocati fra gli interventi che richiedono il pagamento di un terzo del contributo di concessione, rientrano sin d'ora fra quelli della sub categoria C1 ai fini della determinazione del contributo medesimo.

Lo stesso dicasi in merito alle precisazioni operate, al fine di risolvere problemi di natura interpretativa posti dall'applicazione dell'articolo 111 della l.p. n. 22 del 1991, dal corrispondente articolo 117 della l.p. n. 1 del 2008. Ne consegue che l'esenzione dal contributo di concessione deve intendersi immediatamente riconosciuta anche per "l'attività di acquacoltura, esercitata da imprenditori ittici" di cui all'articolo 117, comma 1, lettera a), numero 1), della l.p. n. 1 del 2008 e per "le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale" di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo 117.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visti gli articoli citati in premessa;
- vista la legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 (Ordinamento provinciale e tutela del territorio) e successive modificazioni;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- vista la propria deliberazione n. 2276 del 19 ottobre 2007;
- a voti unanimi legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, che la propria deliberazione n. 2276 del 19 ottobre 2007, concernente l'aggiornamento dei costi medi delle costruzioni per l'anno 2007 la determinazione del contributo di concessione, ai sensi dell'articolo 108 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, deve intendersi integrata nel senso che **nella categoria C1 sono compresi anche gli interventi** di cui all'articolo 116, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), consistenti nelle "costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie ed assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica";
- 2) di stabilire che **l'esenzione dal contributo di concessione** ai sensi dell'articolo 111 della l.p. n. 22 del 1991, deve intendersi immediatamente riconosciuta anche per "l'attività di acquacoltura, esercitata da imprenditori ittici", di cui all'articolo 117, comma 1, lettera a), numero 1), della l.p. n. 1 del 2008 e per "le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale" di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo 117; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota: la D.G.P. 2276/2007, cui si riferisce il provvedimento sopra riportato, è pubblicata sul Bollettino n. 6/2007 (www.tn.archiworld.it > bollettino)

SERVIZIO CATASTO

Determinazione 20/2008

Con nota del 3 luglio u.s. il Servizio Catasto ha diffuso la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 20.06.2008, concernente l'attivazione del servizio di trasmissione telematica relativo all'aggiornamento della banca dati catastale.

Il relatore comunica:

la Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 3 ha stabilito che, a decorrere da 1 febbraio e dal 1 agosto 2004 sono delegate rispettivamente alle Province Autonome di Bolzano e di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari e con decorrenza 1 settembre 2004 sono trasferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia di Catasto Fondiario e Urbano, ai sensi del D.Lgs. 280/2001; con l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano, ha introdotto la possibilità dell'esercizio, da parte della Provincia Autonoma di Trento, delle funzioni amministrative anche in materia di Catasto Edilizio Urbano, per i Comuni in provincia di Vicenza e di Brescia, in cui vige il sistema tavolare, che ne facciano richiesta; in relazione alla delega delle funzioni statali in materia di Catasto Fondiario e Urbano, le procedure e gli atti previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze di data 19 aprile 1994, n. 701 e dall'art. 1, comma 374, 375 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono in capo al Dirigente del servizio Catasto della Provincia di Trento; il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 gennaio 2000, n. 2/L, ha dettato nuove disposizioni in merito a "Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici"; il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13 maggio 2002, n. 5/L, avente come oggetto "Compilazione

delle pratiche di aggiornamento del Catasto Fabbricati tramite procedura informatica”, stabilisce che le dichiarazioni di nuova costruzione e le denunce di variazione, debbano essere presentate secondo le specifiche procedure software, predisposte dall’Amministrazione e che il Catasto trasmetta agli Ordini ed ai Collegi professionali della Regione le eventuali modifiche dei prodotti software;

con la Delibera della Giunta Regionale n. 379 del 14 dicembre 2005 è stata attivata una Convenzione, tra la Regione Trentino Alto Adige e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito da Informatica Trentina s.p.a. ed Informatica Alto Adige s.p.a., per la progettazione, realizzazione e avviamento della Presentazione Telematica delle pratiche;

l’attività di progettazione e realizzazione ha comportato, l’apertura all’utenza esterna, attraverso il portale OPEN-Kat, del sistema interattivo di invio e ricezione della documentazione, l’aggiornamento del sistema gestionale del Catasto Fabbricati, l’aggiornamento del sistema gestionale del Catasto Fondiario, l’aggiornamento dei prodotti Docfa, Docfa Notai, Pregeo;

l’attività di avviamento, presso gli Uffici pilota della Province di Trento e Bolzano, si è conclusa il 3 dicembre 2007, a cui ha fatto seguito il collaudo delle nuove procedure in data 7 maggio 2008, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9 della Convenzione;

l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 avente come oggetto “Modifica delle tariffe dell’imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica”, stabilisce che il bollo è computato in maniera forfettaria, per gli atti ricevuti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da esse dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del codice civile;

allo scopo di consentire una maggiore leggibilità e comprensione nella terminologia e nella grafica, in un’ottica di ottimizzazione del servizio, si ritiene opportuno modificare i modelli Am, Bm, D per la presentazione delle planimetrie;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 3;
- visti gli artt. 1, comma 1 e 1-bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 280;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 196;
- visto il Decreto del Ministero delle Finanze di data 19 aprile 1994, n. 701;
- visto l’articolo 1, comma 374, 375 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 gennaio 2000, n. 2/L;

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2005 n. 379;
- vista la Convenzione del 20 dicembre 2005;
- visto il verbale n. 1/2008 di collaudo della procedura di invio telematico di data 7 maggio 2008;
- visto l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007;

DETERMINA

1. di rendere operativo il sistema di invio telematico degli atti di aggiornamento catastale relativamente al Catasto Fabbricati, a partire dal 1 luglio 2008;
2. di approvare il regolamento inerente le procedure di invio telematico degli aggiornamenti degli atti catastali attraverso il portale OPENKat con le nuove versioni dei programmi Docfa (3.02.06) e Docfa Notai (1.02.06);
3. di approvare, per la presentazione delle planimetrie sui nuovi modelli Am e D, da produrre solo su supporto cartaceo, da allegare alle dichiarazioni catastale Docfa in sostituzione dei precedenti modelli Am, Bm, D;
4. di rendere obbligatoria la presentazione delle immagini raster, delle planimetrie, allegati alla dichiarazione Docfa;
5. di estendere l’autorizzazione per l’invio telematico delle dichiarazioni Docfa ai titolari di contratti OPENkat già in essere, con i seguenti profili utente: 116 (professionisti), 117 (professionisti multi utenza), 119 (nota-riato);
6. di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’INVIO TELEMATICO DI UNITÀ IMMOBILIARI DI NUOVA COSTRUZIONE E VARIAZIONI DI UNITA’ CENSITE REGOLAMENTO

1. Con le versioni Docfa 3.02.006 e Docfa Notai 1.02.006 è possibile compilare documenti utilizzabili anche per l’invio telematico delle dichiarazioni di nuova costruzione, per le denunce di variazione e per le domande di voltura.
2. I documenti originali, Docfa e/o Docfa Notai, predisposti per l’invio telematico, devono essere sottoscritti e conservati, per un periodo di cinque anni, comprensivi degli allegati, dal professionista e dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 19.04.1994, n. 701.
3. Il documento informatico catastale, predisposto per l’invio telematico deve essere sottoscritto dal professionista che ha redatto gli atti di aggiornamento mediante apposizione della firma elettronica avanzata.
4. Fino al 31.12.2008 è possibile inviare un documento di aggiornamento “Docfa” senza firma elettronica avanzata.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Catasto

Oggetto: Invio Telematico - regolamento Ravvedimento operoso - esplicita richiesta



Ad integrazione di quanto già comunicato con nota n. 1728/08-S133 del 23 giugno 2008 si trasmette, in allegato, la documentazione completa relativa alla Determinazione n. 20 del 20 giugno 2008, al "Regolamento per la conservazione della documentazione relativa all'invio telematico di unità di nuova costruzione e variazioni di unità censite" e ai facsimile in formato *.pdf dei nuovi modelli "AM" e "D".

Con la presente nota si vuole rendere evidenti due nuovi aspetti della nuova procedura legata anche all'invio telematico:

1. Il punto 2. del regolamento, per la conservazione della documentazione catastale inviata telematicamente, stabilisce che è responsabilità sia del tecnico libero professionista, quanto del titolare del diritto (art. 1, comma 2 D.M.F. 19.04.1994, n. 701) conservare **per almeno 5 anni** la documentazione trasmessa telematicamente, debitamente sottoscritta.
2. Per tutte le dichiarazioni Docfa con un ritardo di presentazione non superiore all'anno, nel quadro "D", oltre alla data di ultimazione e usufruibilità del fabbricato/unità immobiliare, dovrà essere esplicitamente indicata la volontà di avvalersi del "ravvedimento operoso" specificandolo come nel seguente esempio:

Il riferimento dovrà essere inserito sia per le dichiarazioni consegnate allo sportello, sia per le dichiarazioni trasmesse telematicamente.

In caso di mancato richiamo al "ravvedimento operoso" l'Ufficio provvederà ad inoltrare la comunicazione al Servizio Catasto che attiverà la procedura sanzionatoria e relativo "Atto di contestazione".

In caso di una pratica trasmessa telematicamente, in cui è presente il richiamo al "ravvedimento operoso", l'operatore/tecnico provvederà ad implementare il computo dei diritti catastali con la voce relativa alla sanzione/ravvedimento operoso corrispondente con il ritardo dichiarato [(Pav 1 > 30 gg < 90 gg) - (Pav 3 > 90 gg < 395 gg) dal momento in cui l'unità è divenuta usufruibile...]

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il geom. Alberto Fronza tel. 0461-491659 – fax. 0461 491617 e-mail: alberto.fronza@provincia.tn.it.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE
arch. Roberto Revolti

Quadro D (Annotazioni Relative al Documento)

UNITA' ULTIMATA E DICHIARABILE DAL 15/05/2008 - SI RICHIEDE L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Pulisci

OK Annulla ?

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE N. 283/E (07/07/2008)

**Interpello ai sensi
dell'art. 11 della
legge n. 212
del 2000.**

**Detrazione del
55 per cento per
spese relative
ad interventi
di risparmio
energetico.**

**Art. 1, comma 347,
della legge
27 dicembre 2006,
n. 296.**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 347 della L n. 296 del 2006, è stato esposto il seguente QUESITO

L'istante segnala che è intenzionato ad acquistare un appartamento in un edificio esistente, nel quale intende rifare tutti i pavimenti, nonché, essendo venuto a sapere dell'opportunità offerta dal comma 347 della legge finanziaria 2007, provvedere alla sostituzione dell'impianto esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento, che consentirebbe di portare in detrazione il 55 per cento delle spese da sostenere. In particolare, a parere dell'istante in base al dettato del D.M. 19 febbraio 2007, art. 3, comma 1, lett. c), punto 2), è possibile fruire della detrazione del 55% in relazione a tutte le spese concernenti il rifacimento dei pavimenti. Più precisamente, vengono indicate le seguenti spese:

- manodopera dismissione del vecchio pavimento;
- carico e trasporto in discarica più oneri discarica per smaltimento materiale demolizione vecchio pavimento;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali/componenti l'impianto radiante;

- fornitura e posa in opera delle tubazioni e relative coibentazioni dalla caldaia ai collettori;
- fornitura e posa in opera del massetto necessario per l'impianto radiante;
- fornitura e posa in opera dei nuovi mattoni;
- fornitura e posa in opera dei battiscopa;
- spese del falegname per accorciare l'altezza delle porte interne in legno per adeguamento all'altezza del nuovo pavimento (più alto per la presenza dell'impianto radiante);
- eventuale tinteggiatura delle pareti se queste saranno sporcate a seguito dei lavori.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Vengono prospettate le seguenti soluzioni:

- 1) *le spese elencate, in generale, che siano strettamente attinenti alla realizzazione dell'impianto radiante (il tutto fatturato e pagato con bonifico), possono essere portate in detrazione al 55 per cento;*
- 2) *in caso di ritardato inizio dei lavori (a cavallo tra 2008 e 2009) è possibile portare in detrazione nel 2008 parte delle spese, quelle effettivamente sostenute nel 2008, detraendo nel 2009 quelle di completamento sostenute nel 2009;*
- 3) *è possibile pagare gli importi delle fatture a rate, sempre con bonifico, frazionando gli importi da pagare alle rate in rate alle quali corrisponderanno delle fatture parziali pagate con bonifici.*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La detrazione per gli interventi di risparmio energetico è stata introdotta, nel nostro ordinamento tributario, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007 - art. 1, commi da 344 a 349. Sulla base della originaria formulazione della normativa la detrazione era limitata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Successivamente, con l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ambito agevolativo è stato esteso anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Ai sensi della normativa vigente, gli interventi di risparmio energetico per i quali è disposta l'agevolazione sono suddivisi in n. 4 categorie a ciascuna delle quali corrisponde uno specifico importo massimo detraibile - da Euro 30.000 a Euro 100.000.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio, si rammenta che, relativamente agli interventi effettuati a far data dal 1° gennaio 2008, la detrazione può essere ripartita, secondo il disposto recato dall'art. 1, comma 20, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un numero di rate, di pari importo, compreso tra tre e dieci, a scelta irrevocabile del contribuente da operarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

L'art. 4, comma 1-bis, del Decreto interministeriale 19 febbraio 2007, recante le disposizioni di attuazione relative alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con il D.M. 7 aprile 2008, indica gli adempimenti che il soggetto, che intende avvalersi dell'agevolazione fiscale, deve porre in essere per le spese sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, ivi comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Al riguardo, con riferimento alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, il beneficiario deve:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla legge;
- acquisire e trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori:

1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A del decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere anche il medesimo tecnico che produce l'asseverazione;

2. la scheda informativa, di cui all'allegato E al decreto, relativa agli interventi realizzati.

- effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale;
- conservare ed esibire, eventualmente, in caso di previa richiesta degli uffici finanziari, la ricevuta della trasmissione all'Enea, le fatture o le ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese.

Ciò premesso, avuto riguardo al quesito posto dall'istante si precisa quanto segue.

La detrazione per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale è disciplinata al comma 347 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, per tale tipologia di interventi, fissa il valore massimo di detrazione in 30.000 euro. Ai fini della individuazione dei predetti interventi occorre fare riferimento all'art. 1, comma 5, del decreto, che li individua in quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

Elementi caratterizzanti gli interventi in esame, pertanto, sono:

- la sostituzione di impianti preesistenti;
- l'installazione di caldaie a condensazione ovvero di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia.

Conseguentemente, non risultano agevolabili l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, così come pure la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore che, sia

pure ad alto rendimento, siano diversi da quelli espressamente individuati dalla norma. Prescindendo dalle caratteristiche tecniche e di rendimento che i predetti impianti devono possedere ai fini del riconoscimento dell'asseverazione, la cui individuazione è operata dall'art. 9 del decreto 19 febbraio 2007, e successive modificazioni, occorre tenere presente che l'agevolazione può riguardare, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto, lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Al riguardo, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 la scrivente ha precisato che "tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico". Sulla base delle predette considerazioni, pertanto, non tutte le spese programmate dall'istante possono fruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, bensì solo quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico.

Peraltro, l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello. In relazione ai criteri sopra indicati, si ritiene, a titolo di esempio, che, nel caso in esame, la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.

Si fa presente, peraltro, che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento delle spese di ristrutturazione, di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni.

Per quanto concerne il quesito concernente le modalità di fruizione della detrazione, relativamente ai lavori per i quali il contribuente non è ancora in possesso della documentazione in quanto trattasi di interventi in corso di realizzazione - come nel caso in cui i lavori siano eseguiti a cavallo fra il periodo di imposta 2008 e 2009 - si fa presente che il comma 1-quater, dell'art. 4, del decreto di attuazione stabilisce che la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Resta inteso che, ricorrendo tale ipotesi, nell'anno 2008 la detrazione può riguardare unicamente le spese effettivamente sostenute in tale annualità.

Infine, per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, la scrivente ritiene che tale modalità di pagamento non ostacoli il riconoscimento dell'agevolazione a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa (entro il 2010).

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE: D.G.P. 1231/2008

**TESTO COORDINATO
DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1279
DEL 23 GIUGNO 2006
CON LE MODIFICHE APPORTATE
DA ULTIMO CON LA DELIBERAZIONE
N. 1231 DEL 16 MAGGIO 2008 (*)**

Specificazione dei casi di applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e del comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernenti la riduzione della zona di rispetto cimiteriale per la realizzazione di opere pubbliche o l'attuazione di interventi urbanistici.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il comma 3 bis dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, a fini di coordinamento con le disposizioni in materia di zone di rispetto cimiteriali recate dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato con l'articolo 28, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prevede che per le riduzioni della zona di rispetto previste dal comma quinto del citato articolo 338 del regio decreto, si osservano, previa specificazione da parte della Giunta provinciale dei casi di applicazione dell'articolo e fermo restando l'acquisizione preventiva del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure previste dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

In particolare, il citato comma quinto dell'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie prevede che "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre."

Al fine di dare attuazione concreta alla previsione predetta, d'intesa con l'Assessore alle Politiche per la Salute, con il presente provvedimento si individuano i casi di applicazione delle disposizioni sopra richiamate. A tale scopo è da premettere che nell'individuazione delle opere pubbliche ed interventi edilizi interessati dalla presente disciplina, la cui compatibilità va comunque verificata nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 75, comma 3 bis, della L.P. n. 10 del 1998, si deve tener conto della distanza più o meno ampia rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, anche in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.

Si propone quindi di ripartire in tre gruppi, corrispondenti a tre fasce di distanza dal cimitero, le opere ritenute ammissibili, secondo quanto di seguito specificato:

a) fascia compresa fra metri 51 e 200:

- 1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;
- 2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 104, 104 bis e 105 della L.P. n. 22 del 1991;
- 3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera;

b) fascia compresa fra metri 25 e 50:

- 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;
- 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
- 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché

prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;

4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;

c) fascia inferiore a 25 metri:

- 1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera b).

Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

Ciò premesso, il Relatore propone l'approvazione dei predetti criteri.

La Giunta provinciale

- visto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;
- visto il comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);
- visti gli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

ad voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di specificare, per i motivi esposti in premessa, i casi di applicazione del combinato disposto del comma 3 bis dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con l'articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, e dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato con l'articolo 28, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, mediante l'individuazione delle opere e degli interventi per i quali è ammissibile la riduzione della zona di rispetto cimiteriale e che comunque sono da ritenersi compatibili con la zona di rispetto medesima, come di seguito precisato:

a) fascia compresa fra metri 51 e 200:

- 1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;
- 2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 104, 104 bis e 105 della L.P. n. 22 del 1991;
- 3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera;

b) fascia compresa fra metri 25 e 50:

- 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;
- 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
- 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;

4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;

c) fascia inferiore a 25 metri:

- 1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera b).
- 2) di stabilire che nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale;
- 3) di precisare che la realizzazione degli interventi di cui al precedente numero 1) è comunque subordinata alla preventiva acquisizione del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché, qualora non ammesse espressamente dalle norme di attuazione dei piani regolatori generali concernenti le fasce di rispetto cimiteriale, all'autorizzazione del Consiglio comunale e successivamente al nulla osta della Giunta provinciale, per le opere di interesse pubblico, ovvero all'autorizzazione della Giunta provinciale, sentito il consiglio comunale, per le opere pubbliche, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in materia di deroghe urbani-

stiche; la procedura di cui al predetto articolo 104 si applica altresì per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 104 bis della l.p. 22/1991, anche in deroga alle particolari disposizioni procedurali previste da quest'ultimo articolo;

- 4) di precisare altresì che la realizzazione di opere ammesse espressamente dalle norme di attuazione dei piani regolatori generali in materia di fasce di rispetto cimiteriali nonché dei servizi e relative strutture connessi con l'attività cimiteriale non richiedono l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in materia di deroghe urbanistiche, ferma restando peraltro la necessità di acquisire in via preventiva il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*) le modifiche apportate dalla deliberazione n. 1231 del 16 maggio 2008 sono evidenziate in grassetto e corsivo.